

4.1. Dal 1849 al 1859.

Il nuovo sovrano, Vittorio Emanuele II, si scontrò con una situazione delicata e difficile, Da una parte dovette accettare le condizioni della tregua volute dal vincitore, dall'altra la sollevazione di Genova, e la pressione esercitata dagli austriaci. Il trattato di pace concluso il 6 agosto 1849 e ratificato dalle Camere il 5 e il 9 gennaio 1850, lasciava immutati i confini del regno.

I primi anni di regno furono impegnati nella ricostruzione morale e materiale del paese e dell'esercito. Il generale Alfonso La Marmora ebbe nell'ottobre 1849 l'incarico di Ministro della Guerra. Egli con grande perizia, risolse il problema principale che affliggeva l'esercito piemontese: la questione finanziaria, contemperando le esigenze dei militari con quelle del Paese.

La guerra aveva scosso dalle basi l'ordinamento militare nella durata del servizio, nell'amministrazione e della disciplina. Una grande massa di ufficiali e sottufficiali, promossi durante la guerra, costituivano un gruppo poco omogeneo con quelli che già erano nell'esercito. Vi furono momenti di sbandamento simili a quelli che appaiono dopo le guerre, e la serie di problemi che ne derivarono dovettero essere affrontati con grande tempestività. Il generale La Marmora non solo preparò l'esercito piemontese per la guerra del 1859, ma diede anche le basi sulle quali si reggerà poi l'esercito italiano, servendosi dell'esperienza del San Marzano, che creò l'esercito piemontese moderno e del Villamarina che lo aveva preparato alla prima guerra d'indipendenza.

Il Parlamento fu sciolto con decreto regio in data 20 novembre 1849 ed a Moncalieri, il sovrano invitò con un manifesto il popolo ad eleggere Uomini degni. Il nuovo Parlamento (IV legislatura) si riunì per la prima volta il 20 dicembre dello stesso anno. Si interessò poco delle questioni militari, perché era chiamato ad affrontare una vera battaglia per le nuove tasse, richieste dalle difficoltà economiche del momento conseguenti alla precedente guerra. Nonostante la politica di stretta economia del D'Azeglio, non si riuscì a non pesare sul bilancio dello Stato con le spese per il mantenimento delle forze militari e marittime.

Il Parlamento non sempre fu d'accordo sulle spese militari proposte ed attuate dal ministro La Marmora; soprattutto per quanto concerneva le fortificazioni di Casale che furono iniziate senza la previa autorizzazione del Parlamento.

Il ministro della guerra infatti, aveva fatto conoscere in seduta segreta ai deputati le ragioni dell'iniziativa e si era sentito, perciò autorizzato ad iniziare i lavori.

Dopo la caduta del Gabinetto D'Azeglio nel novembre 1852 (il governo e il La Marmora subirono aspre censure, anche se alla fine il progetto di legge fu approvato con una risicata maggioranza (111)), e l'assunzione della presidenza da parte del Cavour, il La Marmora fu riconfermato nella carica di ministro della guerra.

Il nuovo presidente del consiglio cercò di manifestare con chiarezza le tristi condizioni economiche in cui versava il paese, rese ancora più precarie dalle necessità dell'esercito e della marina e chiese al popolo nuovi sacrifici per perseguire la sua politica estera anti-

austriaca e pre-bellica. C'era bisogno di costruire nuove linee ferrate, fortificare Casale, rinforzare le difese di Alessandria e stringere più forti amicizie con l'Inghilterra e la Francia per rendere sicuro il confine occidentale.

Nel frattempo stava maturando una guerra causata dal problema del protettorato dei luoghi santi e sui cristiani ortodossi dell'impero turco, preteso dalla Russia. Il Cavour accettò l'alleanza con Francia e Inghilterra il 26 gennaio 1855. In virtù di questo trattato, il regno sabauda si impegnava a fornire 15 mila uomini guidati da Alfonso La Marmora per una spedizione in Crimea.

I piemontesi si distinsero nella battaglia della Cernaia e a Sebastopoli. Caduta questa città, dopo un lungo assedio, seguì l'armistizio e poi la pace stipulata il 30 marzo 1856. Soprattutto dal punto di vista diplomatico fu un grosso punto a favore di Cavour che in realtà non si era prefisso né un ingrandimento territoriale del Piemonte, né vantaggi economici, ma aveva puntato deciso a inserire lo Stato sabauda nel concerto delle grandi potenze e soprattutto a isolare l'Austria.

Inoltre, come coronamento delle iniziative precedenti, Cavour riuscì, in un incontro mantenuto segreto con Napoleone III, a stipulare un accordo che impegnava la Francia ad aiutare militarmente il Piemonte contro l'Austria, ma solo se quest'ultima avesse attaccato per prima. In politica interna, dopo il congresso di Parigi, il capo del governo sabauda rimaneggiò il suo ministero, assumendo personalmente l'incarico degli esteri e delle finanze e riaffidò l'incarico del ministero della guerra al La Marmora (112). Inoltre, dopo che gli austriaci avevano fortificato maggiormente Piacenza, diede l'ordine di rinforzare Alessandria, con l'obiettivo di spingere l'Austria ad attaccare, ottemperando così alla clausola imposta da Napoleone III.

Intanto altri avvenimenti concorrevano a far precipitare i rapporti tra i due Stati. Il 14 marzo 1857 fu chiesto un credito di un milione per svolgere altri lavori di fortificazione, mentre "La Gazzetta del Popolo" iniziò una sottoscrizione generale per 100 cannoni. Prevedendo ormai prossimo il conflitto, giungevano frattanto nel Piemonte moltissimi volontari da ogni parte d'Italia.

A questo punto l'Austria inviò un ultimatum al Piemonte in cui intimava di ridurre l'esercito e di licenziare i volontari. L'ultimatum, cui si sarebbe dovuto rispondere entro tre giorni, rimase inascoltato; l'Austria dichiarò guerra e la responsabilità del conflitto venne a cadere tutta su di essa.

Per Cavour era l'esatta quadratura del cerchio.

Il conflitto fu un susseguirsi di scontri che si risolsero tutti in altrettante vittorie franco - piemontesi; il costo in vite umane fu piuttosto elevato soprattutto a causa della cattiva organizzazione del servizio sanitario. Battuto l'esercito austriaco in Lombardia, diveniva concreta la possibilità di liberare tutta l'Italia settentrionale : ma fu proprio questa possibilità che indusse Napoleone III, pressato anche dall'opposizione clericale del suo paese, ad accettare l'armistizio proposto dagli austriaci.

A questo armistizio, dapprima, il Cavour si oppose. Tuttavia il preliminare di pace, firmato a Villafranca il 12 agosto 1859, fu reso definitivo a Zurigo. Venne così stabilita l'annessione definitiva della Lombardia allo Stato sabauda (113).

4. 2. Struttura e composizione dell'esercito.

Il periodo che va dal 1840 al 1859 è il più intenso tra quelli esaminati: due guerre d'indipendenza e la spedizione in Crimea sono comprese in questi anni.

Questo periodo è divisibile in due fasi: la prima dal 1840 al 1849; la seconda dal '49 al '59.

Dal 1840 al 1859 la forza dell'esercito piemontese è la seguente (114):

1840: 35.776 uomini; 5.341 cavalli.

1845: 37.171 uomini; 5.771 cavalli.

1848: 37.223 uomini; 5.793 cavalli.

1859: 45.000 uomini; 6.500 cavalli.

Le forze che potevano entrare effettivamente in campo nella guerra assommavano alle 85 mila unità (115).

Rispetto alla struttura dell'esercito sardo post-napoleonico era stato accresciuto il numero delle brigate di fanteria. In particolare scomparve la distinzione tra fanteria di linea e fanteria leggera. Quest'ultima aveva avuto, sino ai moti del '21, compiti "civili" (repressione del contrabbando, sostegno nella difesa dell'ordine pubblico ecc.), ma era stata ridotta in maniera profonda, perché aveva partecipato ai moti del '21.

Il numero dei battaglioni passò da 2 a 5 nella campagna del 1849 e in seguito sarà ulteriormente rinforzato.

Era stato creato il corpo dei bersaglieri che diede ottima prova nella 1 guerra di indipendenza.

L'artiglieria e la cavalleria presentavano le medesime lacune; ben addestrate ma poco mobili, e quindi poco adatte ai terreni della Lombardia, non sempre piani.

La direzione della guerra fu prudente fino a procurare la sconfitta, scarsa la cura delle truppe alleate, come a Curtatone e Montanara. Qui poche truppe alleate (truppe napoletane oltre a volontari toscani), meno di 5 mila uomini in tutto, tennero testa a tutto l'esercito austriaco che stava per attaccare l'esercito piemontese.

Il comando piemontese si accorse in ritardo di questa azione austriaca e con lentezza iniziò a retrocedere, lasciando troppo isolate le truppe alleate mentre sarebbe stato opportuno farle retrocedere insieme all'esercito sardo. Inoltre non seppe sfruttare la propensione dei veronesi alla ribellione. Limiti strutturali dell'esercito piemontese si riscontravano sia nella cattiva guida da parte del comando supremo, sia nella mancanza di viveri e in genere nello scarso funzionamento dei servizi.

Ma il vero limite della campagna, del '48 fu politico. Non venne colto il carattere di rivoluzione nazionale della guerra, mentre veniva sottolineata la sua caratteristica di espansione dinastica (116).

Alla fine della 1 campagna il problema degli uomini, dei servizi, dei quadri si mostravano come le tre maggiori lacune. In relazione al problema degli uomini, la decisione di porre alla testa dell'esercito, in preparazione della campagna del 1849, il generale polacco Chrzanowski, preso dopo che i francesi ebbero rifiutato di "prestarne" uno, è indizio di reiterate incomprensioni del primo insuccesso (117).

Inoltre la mancanza di un numero adeguato di ufficiali subalterni impedì la necessaria riduzione del numero dei componenti delle compagnie.

L'armistizio di Vignale chiuse una guerra che nonostante le sconfitte subite aveva visto, in generale, ben comportarsi le truppe dell'esercito piemontese. La campagna permise oltre tutto all'esercito di accumulare una preziosa esperienza in previsione di future battaglie.

Non mancarono però, dovuti anche al generale dell'esercito piemontese Bava, i giudizi ingiusti sul comportamento delle truppe (118). Si attribuivano i rovesci dell'esercito al gran numero di riservisti ammogliati, sostenendo che questi soldati non si erano battuti con la dovuta abnegazione.

Dopo il '49 diventò ministro della guerra il generale Alfonso La Marmora, che faceva parte di un gruppo di alti ufficiali ben disposti verso la politica liberale. Egli apportò le riforme necessarie per colmare le lacune evidenziate nelle campagne militari del 1848-1849.

Una delle prime sue iniziative consistette nel ristrutturare la cavalleria sino ad allora tutta pesante suddividendola in 16 squadroni di "cavalleria grave" e 20 di cavalleria leggera. Anche l'artiglieria, che pure aveva dato buona prova nella guerra, fu riorganizzata.

Il La Marmora la dotò di batterie di pezzi da 8 o 16 libbre ma non diminuì i calibri e di conseguenza mentre aveva alleggerito la cavalleria non si comportò ugualmente con l'artiglieria.

Importante innovazione del nuovo ministro della guerra fu la trasformazione dei criteri di arruolamento. Con la nuova legge (20 marzo 1854), tutti i cittadini concorrevano alla leva al 21 anno di età. Furono sancite due specie di ferma: d'ordinanza per i volontari, i carabinieri, armaioli, musicanti, della durata di 8 anni sotto le armi; e provinciale, comprendente due categorie: 1 categoria della durata di 5 anni sotto le armi e 6 in congedo illimitato; 2 categoria della durata di 5 anni, da passarsi in congedo illimitato salvo 40 giorni d'istruzione e il divieto di prendere moglie; l'assegnazione alle due categorie doveva avvenire per estrazione a sorte. Questa innovazione era un compromesso tra i criteri di leva adottati da Carlo Alberto e l'esercito di qualità.

Si potevano così formare in tempo di guerra 5 divisioni con 13 14 mila uomini effettivi ciascuna. Questa normativa veniva parzialmente incontro alle richieste dei democratici d'impiegare in vista della liberazione d'Italia tutte le forze vive della nazione. Infatti questa legge e le successive modifiche furono fortemente osteggiate dai conservatori. Le numerose perdite subite dal corpo dei Bersaglieri imposero il suo rafforzamento. Un decreto reale stabiliva, il 12 ottobre 1849, la riduzione del numero dei battaglioni da 4 a 3 e lo scioglimento delle due compagnie del deposito. Il La Marmora osteggiò fortemente questo riordinamento, sottolineando che i bersaglieri dovevano invece essere altra cosa ed organizzarsi come le compagnie elvetiche e prussiane, «essendo loro speciale missione di agire con la precisione del tiro e conseguentemente sempre in piccolo numero [...]. Perciò i bersaglieri dovevano essere di cuore, robusti, fidati, gli ufficiali capaci, attivi e di iniziativa, e tutti non mai riuniti in reparti

superiori alla compagnia »(119).

Il La Marmora riuscì ad imporre il suo punto di vista. Infatti col decreto 14 dicembre 1849 si stabilì che il numero dei battaglioni fosse portato da 5 a 8. In seguito il numero dei battaglioni fu portato a 10 e con questo organico i bersaglieri parteciparono alla 2 guerra d'indipendenza. Venne rafforzato il genio, mentre il corpo degli invalidi e veterani fu ridimensionato; stante l'emanazione di una legge che accresceva considerevolmente le pensioni di questa categoria. Fu notevolmente potenziata l'istruzione della fanteria. Da novembre a marzo veniva impartita l'istruzione alle reclute, in aprile esse venivano riunite al quadro permanente, a questo punto iniziava la scuola di plotone e di compagnia. Da giugno ad agosto era il turno della scuola di reggimento e di battaglione. Nel mese di ottobre l'anno di addestramento si concludeva con l'esercitazione di campagna (120),

Questo minuzioso corso di addestramento diede ottimi risultati, Il La Marmora diramò alla cavalleria precise circolari d'istruzione tali da costituire "un regolamento completo" (121).

Il La Marmora, che mirava ad elevare la cultura e la preparazione della truppa, non si fermò a questo. Creò una scuola complementare per ufficiali d'artiglieria e genio e nel 1853 riordinò ancora i servizi con la creazione di una vera intendenza destinata a coordinare e disciplinare i servizi di sussistenza. Complessivamente, l'approfondimento culturale unito all'esperienza bellica delle campagne 1848-49 aveva migliorato la qualità del quadro ufficiali. Nel 1855 furono inviate in Crimea : un quartier generale principale, due divisioni, un reggimento provvisorio di cavalleria, un battaglione d'artiglieria di piazza e uno di zappatori del genio, Nella guerra di Crimea l'esercito diede buona prova e subì poche perdite nello scontro della Cernaia, pur decisivo dal punto di vista militare (14 morti). Ma una epidemia di peste provocò vuoti nel corpo di spedizione piemontese (circa 1300 vittime).

Questa circostanza provocò una trasformazione nel sistema della leva dell'esercito piemontese. Sino ad allora, un buon numero di privilegiati era riuscito a sfuggire alla prima e seconda categoria di leva. Ma una legge, a partire dal 1857, impose a tutte le persone di leva di far parte della seconda categoria. Si trattava di fatto, di una leva di massa e i conservatori protestarono contro di essa sostenendo che questa legge violava la libertà personale. Alla fine la legge fu approvata con 74 voti favorevoli e 32 contrari. Malgrado questa legge, non venne mutato di fatto il sistema di arruolamento e la cifra dei partecipanti alla seconda guerra d'indipendenza non fu sufficiente (122).

Per la campagna del 1859 l'esercito ebbe come formazione: 5 divisioni di fanteria, 1 divisione di cavalleria, in più il corpo dei cacciatori delle Alpi, guidato da Garibaldi e composto di 5 reggimenti, comprendente i volontari affluiti da ogni parte d'Italia (123).

Difficile fu il completamento dei quadrupedi tanto che le batterie dovettero entrare in guerra su sei anziché su otto pezzi. E' da sottolineare il ruolo giocato dal treno: fu il mezzo che permise di radunare in quattro giorni sul luogo previsto i 185 mila soldati dell'esercito francese e dell'armata sarda. Inizialmente gli austriaci avrebbero potuto invadere il Piemonte, le loro forze erano preponderanti rispetto a quelle Piemontesi, cui non era ancora giunto l'apporto dell'esercito francese. Ma il generale Giulaj, capo dell'armata austriaca, fu eccessivamente esitante. In seguito reparti di cavalleria piemontesi agli ordini del generale De Sonnaz ed unità di fanteria francese al comando del generale Forej respinsero a Montebello una colonna austriaca del generale Stadion.

Il 4 giugno il generale francese Mac Mahon riportava a Magenta una magnifica vittoria sulle truppe austriache aprendo così la via di Milano e costringendo il Giulaj a ripiegare sulla linea del Mincio.

Il 24 giugno si ebbero le vittorie finali dell'esercito franco-piemontese a Solferino e a San Martino.

Anche se questo aspetto non apparve immediatamente sul piano strettamente militare, complessivamente questa guerra aveva avuto caratteristiche rivoluzionarie. E' possibile riscontrare una conferma in questo senso: si tratta del corpo dei Cacciatori delle Alpi che raccoglieva i volontari affluiti da tutta Italia, con l'uniforme dell'esercito piemontese. Era guidato da Giuseppe Garibaldi, per l'occasione nominato maggiore generale. Raccoglieva 3.200 volontari.

La brigata aveva lo scopo di penetrare nel territorio da liberare ed eccitare il sentimento patriottico. Essa copriva a sinistra l'esercito franco-piemontese ed era priva di artiglieria, materiali, cavalleria e male armata ed equipaggiata. Ma il "pericoloso condottiero di bande", tale era la fama che Garibaldi si era conquistata, con giravolte e abili manovre riuscì a tenere in scacco 7 brigate avversarie contemporaneamente.

Si può ben dire che questa campagna, "compromesso di popolo e guerra regia (124) abbia costituito la prova generale della spedizione dei Mille.

4.3. Esame del regolamento del 1859.

Con l'emanazione dei nuovi principi di diritto pubblico, introdotti con l'unificazione della penisola, avviata con l'annessione al Regno sardo delle regioni dell'Italia centrale, appariva opportuna una revisione di tutte le legislazioni sia penali sia disciplinari.

Quindi, come avvenuto nel 1822, venivano emanati un nuovo Codice Penale Militare per gli Stati di S.M, il Re di Sardegna e la nuova edizione del Regolamento di disciplina militare e d'istruzione e servizio interno per la fanteria (125), datati rispettivamente 1 ottobre 1859 e 30 ottobre 1859. Le due normative entravano in vigore il 1 gennaio 1860. Questa revisione delle due normative, opera del lavoro di successive commissioni, doveva servire ad uniformare gli elementi provenienti dalle altre regioni, secondo il modello piemontese e a favorire il passaggio dell'esercito da dinastico a nazionale.

L'aspetto più evidente di questo nuovo regolamento fu l'eterogeneità con cui era stato concepito; proprio perchè avrebbe dovuto «fondere efficacemente tradizioni, formazioni ed esperienze diverse, e che i militari, soprattutto i quadri, avrebbero dovuto trovarvi tutte le norme necessarie a regolare i vari aspetti della vita e della attività sia dei reparti sia degli individui » (126).

Le norme relative all'attività addestrativa vennero pertanto ampliate rispetto all'edizione del 1840. Il testo era suddiviso in tre parti, la prima delle quali (artt,1 - 208), intitolata "Della disciplina", raccoglieva, oltre alle norme ad essa relativa, anche i doveri propri dei militari di ogni grado, i castighi, e le attribuzioni di ciascun grado e impiego. Sempre nella prima parte erano

incluse le norme relative ai tribunali militari ed alla esecuzione delle pene.

La seconda parte (artt. 209 - 221), invece, era dedicata all'istruzione " mercè li militari di ogni grado vengono abilitati all'adempimento del dover loro".

La terza parte (artt.222 - 384), specificava in quale modo le attribuzioni e i doveri della prima parte venivano attuati ed esercitati nel servizio interno dei Corpi.

A differenza dei regolamenti del '22 e del '40, questa nuova edizione si apriva con una "premessa" in cui permaneva la vecchia concezione che l'esercito era fondamentalmente istituito "per sorreggere il trono", prima ancora che "per tutelare le leeggi e le istituzioni nazionali".

Sempre nella premessa vi era l'esortazione alla disciplina in quanto proprio in essa, "assai più che nel numero, [stava] la forza degli eserciti". In materia di religione il testo del 1859 risentiva senz'altro delle vicende politiche tra Stato e Chiesa che avrebbero dovuto arrivare alla rottura nel decennio successivo. Veniva ribadito ancora una volta l'obbligo per il militare di adempiere ai doveri della religione, aggiungendo,però, una norma liberale che sanciva il rispetto degli altri credi religiosi.

I compiti del cappellano militare rimanevano sostanzialmente uguali a quelli dettati nei precedenti regolamenti. Il comandante di corpo doveva avvalersi della sua opera per "infondere nei soldati sani sentimenti di cristiana morale" (127).

Rimaneva l'obbligo per i corpi di assistere alla messa la domenica, nelle feste di precetto e nel giorno del patrono dell'arma. Si dava, però, la possibilità ai militari non cattolici di essere esentati dalle funzioni cattoliche e di partecipare invece a quelle della loro religione, salvo però le "parate e le altre funzioni militari cui [erano] comandati di servizio" (art.52).

Anche per quanto riguardava la formula del giuramento si ebbero delle modifiche significative in accordo con gli avvenimenti politici relativi alla concessione dello Statuto (4 marzo 1848). Essa recitava :

«Giuro di essere fedele al Re e ai suoi Reali successori, di osservare lealmente lo Statuto, e le altre leggi dello Stato, e di adempiere a tutti miei doveri col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria » (128),

La formula veniva ridotta all'essenziale rispetto alle lunghe formule delle edizioni precedenti, ma, naturalmente, non si hanno modifiche concettuali che non siano di adeguamento ai tempi. I cerimoniali per la prestazione del giuramento rimanevano pressoché identici a quelli precedenti, unica variante di rilievo riguardava la prestazione del giuramento da parte di un ufficiale acattolico, il quale giurava in locale della caserma leggendo semplicemente la formula e sottoscrivendo il relativo atto.

Nel regolamento in questione si parla di "bandiera", riferendosi a quella adottata nel 1848, quando Carlo Alberto il 23 marzo aveva proclamato che per meglio dimostrare l'unità nazionale le truppe avrebbero dovuto portare come emblema lo scudo di Savoia giustapposto alla bandiera tricolore italiana (129).

Tale bandiera era stata della repubblica Cispadana e Cisalpina, nonché dell'armata napoleonica che aveva combattuto in Italia (1796-1797).

Il 4 giugno del 1848 la bandiera tricolore veniva adottata da tutto l'esercito.

Nel nuovo regolamento per la prima volta veniva messo l'accento sul significato della bandiera, definita «emblema d'onore consacrato dalla Religione che, simboleggiando il Re e la Patria,

ricorda al militare i fasti del reggimento, e lo stimolo ad emularli ». Essa non doveva essere mai separata dal reggimento, e nel combattimento doveva essere guardata «con somma sollecitudine e difesa a tutta oltranza » (art. 2). Venivano, inoltre, date norme per la custodia della bandiera (artt. 83 e 89), per la presenza alla messa domenicale, e al giuramento delle truppe e degli ufficiali (artt. 329 e 331), per la sua posizione durante le marce (art. 342), le fermate (art. 345), per il trasporto in ferrovia (art. 370), per la benedizione delle bandiere, nonché le possibilità per il colonnello di rimanere proprietario della bandiera vecchia; «quando non altrimenti disposto ».

L'articolo 3 di questo regolamento sembra consideri maggiormente il problema della neutralità politica dei militari laddove, innovando in modo poco felice, dettava:

«Armato unicamente per la difesa del Sovrano, della Patria e delle sue leggi, egli, [il militare] non può senza grave colpa prendere parte alcuna ad assembramenti, manifestazioni irregolari (130) di forze politiche, ovvero a tumulti qualunque siano ».

Per quanto riguarda il comportamento dei militari nei confronti della popolazione civile, nel regolamento del 1859 si legge: «Commetterebbe [il militare] una insigne viltà meritevole della punizione più severa quando abusasse delle armi affidategli in suprusi e prepotenze contro persone inermi» (art. 3).

Sempre nei confronti della popolazione civile, si prescriveva anche l'obbligo per il militare di impedire con tutte le sue forze "un reato imminente o flagrante" ed era suo dovere di "arrestare il colpevole" (art.3).

La subordinazione, nel testo del 1859 era trattata molto più concisamente anche se concettualmente nulla era variato rispetto al 1840. Essa infatti consisteva:

«Nell'ubbidienza dovuta dall'inferiore al superiore nelle cose del servizio, ed in tutto ciò che si appartiene all'autorità a lui conferita dal regolamento. Essa è legge fondamentale della disciplina e del servizio militare [...] Commetterebbe grave mancanza il militare che si facesse confutare gli ordini del superiore o la sua persona, ovvero che prendesse alcuna parte e messe a raggiri tendenti a menomare la sua autorità e la considerazione dovuta » (art. 4 e 6).

In questo regolamento, nella progressione gerarchica era compreso il ministro della guerra verso il quale vi era il dovere dell'obbedienza che veniva qualificata come «pronta, rispettosa ed assoluta ».

All'inferiore non era permessa alcuna esitazione, richiamo od osservazione; «salvo che sia interpellato dal superiore » (artt. 4 e 6).

Per i reclami venivano ribadite le norme del 1840 con la sola variante che veniva considerato collettivo (e quindi vietato) «il reclamo, o la domanda, presentato da due o più militari » (art. 17). Veniva considerato atto di insubordinazione provocare a duello un superiore o accettarne la sfida; mentre il superiore, qualora sfidasse a duello un proprio subordinato, incorreva nel reato di istigare all'insubordinazione, punibile a termine di codice penale, se invece ne accettava la sfida commetteva una grave mancanza disciplinare da punire come tale (art. 4).

Nel regolamento del 1859 non veniva ribadita la norma relativa all'uso del signore, ma come afferma il Verri, «l'obbligo resta fermo, forse perchè sancito altrove, oppure in virtù di una tradizione forte e rigorosamente rispettata » (131).

L'articolo 10 prescrive l'obbligo di far precedere il nome del superiore dal grado stabilendo l'uso del voi per gli ufficiali e sottufficiali che si rivolgevano ai caporali e ai soldati; così pure da

parte dei caporali nei confronti dei soldati.

In ogni altro caso i militari dovevano rivolgersi ai graduati in terza persona singolare.

Sempre in materia di tratto, l'edizione del 1859 non solo si occupava del saluto (artt. 20 e 25), riconfermando quanto contenuto nel regolamento precedente, ma anche degli onori che le truppe riunite dovevano rendere (132).

Gli articoli 32 e 33 trattavano particolareggiatamente l'uniforme per gli ufficiali, sottufficiali e la truppa, anche se le norme non erano affatto esplicite, gli ufficiali avevano la possibilità di indossare l'abito civile, cosa che il regolamento del 1822 impediva a tutti.

Una curiosità la troviamo nell'articolo 35 dedicato alla cura della persona.

In esso si legge: «I militari devono portare i baffi, la spagnoletta e i capelli corti; possono portare le basette ma non mai l'intera "barba" ».

Per quanto riguarda il governo degli uomini, il regolamento del 1859 ripetesostanzialmente e spesso testualmente, gli stessi concetti espressi dal regolamento del 1840.

L'articolo 7, invece, proprio perché aggiunge qualcosa di nuovo rispetto all'edizione precedente, lo riportiamo per intero. Esso diceva:

«Sono severamente vietati al superiore i rigori superflui, le punizioni non determinate dai regolamenti, o suggerite da un motivo qualsiasi che non sia il suo dovere, ogni atto od espressione oltraggiante verso qualunque suo subordinato. Egli deve anche accuratamente astenersi da ogni modo inurbano o sconveniente ».

L'articolo 5 prescriveva in servizio l'uso della lingua italiana. Questa norma era motivata soprattutto dalla varietà dei dialetti, che la progressiva affluenza nelle file dell'armata sarda di soldati provenienti da altri eserciti, procurava, ed anche in vista del non lontano compimento dell'unità nazionale (133).

In materia di matrimonio (art. 53) il regolamento del 1859 confermava l'obbligo della previa autorizzazione, condizionata dal possesso di un determinato reddito.

Gli articoli da 198 a 208 erano dedicati alla giustizia militare. Le norme dettate riguardavano: il dovere del presidente di un tribunale, ad apertura di udienza, di ammonire i militari presenti perché si astenessero nell'adempimento delle loro attribuzioni, e sotto qualsiasi aspetto, da qualunque infrazione ai principi della disciplina; il diritto dell'ufficiale difensore di trattare con tutta ampiezza e libertà la materia di difesa, astenendosi, però da divagazioni estranee a quest'ultima, dal venire meno al rispetto dovuto ai giudici, dall'usare termini sconvenienti e dall'intaccare i principi della disciplina e dell'insubordinazione.

Esse specificavano anche le modalità per la pubblicazione delle sentenze e per l'esecuzione delle pene (134).

E' da rilevare che questo regolamento è ridotto rispetto all'edizione del 1822 e 1840; infatti, non si parla più né dell'uditore, né del pubblico accusatore, per i quali le norme venivano dettate nel codice penale militare dello stesso anno.

Sempre nella parte prima del regolamento in questione, il capitolo III trattava «Dei castighi disciplinari, dei tribunali militari, e dell'esecuzione delle pene ».

Nelle norme generali del capitolo I, viene sostituita la vecchia distinzione tra mancanza e reato, pressoché uguale nei regolamenti del 1822 e del 1840. Infatti, si dice che sono perseguite sempre in via disciplinare le «infrazioni ai regolamenti militari cogli ordini dei superiori nell'adempimento del proprio dovere, sempre che non costituiscano reati punibili a tenore della legge penale ».

Tra queste mancanze disciplinari erano comprese quelle riguardanti «i doveri di cittadino o anche dell'uomo privato (i giochi d'azzardo, i debiti, gli stravizi e il malcostume), quando

possono turbare l'ordine pubblico, o generare scandalo, o recare sfregio al decoro del grado o della divisa militare ».

Venivano dettati, poi, alcuni principi fondamentali all'esercizio del governo disciplinare, e cioè : prevenzione e non provocazione; stretta giustizia e imparzialità; contegno calmo; decisione rivolta a correggere il colpevole e dare esempio ad altri; considerazione per le circostanze attenuanti, per la condotta abituale, il carattere e la sensibilità del manchevole, per il rendimento e il grado di intelligenza, per la conoscenza da parte sua delle regole disciplinari e per le conseguenze più o meno gravi della infrazione.

Dovevano essere punite le mancanze, anche leggere, di probità e quelle contro la subordinazione, gli abusi di potere e le punizioni ingiuste, le mancanze recidive e abituali, o commesse in presenza di altri militari, o durante il servizio in circostanze tali da generare disordine. Qualsiasi mancanza era considerata tanto più grave quanto più il colpevole fosse elevato in grado.

Le norme generali si concludevano avvertendo che le «punizioni vogliono infliggere colla moderazione necessaria affinché conservino tutta la loro efficacia », e facendo divieto di punire in presenza di un superiore o dopo avergli fatto rapporto sulle mancanze.

Prima di trattare, la specie dei castighi nella suddivisione solita (ufficiali, sottufficiali e truppa) ci preme evidenziare che nell'edizione che stiamo trattando i castighi restrittivi della libertà risultavano perlopiù sensibilmente aggravati nella durata, rispetto a quelli del regolamento del 1840.

Le punizioni previste per gli ufficiali erano le seguenti:

- 1 - rimprovero (135);
- 2 - arresti semplici (136);
- 3 - arresti di rigore (137);
- 4 - detenzione in una fortezza (138),

Per l'ufficiale che si dimostrasse incorreggibile agli ordinari castighi o che commettesse una mancanza di tale gravità da richiedere una repressione più severa, il ministro della guerra poteva promuovere la sospensione dall'impiego, oppure sottoporlo ad un Consiglio di disciplina per promuovere, quindi, la revocazione a tenore della legge dello stato degli ufficiali.

La composizione e la procedura dei consigli di disciplina erano regolate dalla legge dello Stato.

Per i sottufficiali il regolamento del 1859 prevedeva:

- 1 - consegna in quartiere (139);
- 2 - sala di disciplina (140);
- 3 - retrocessione di grado (141).

Per i caporali era prevista ugualmente sia la consegna in quartiere (142) che la retrocessione con le stesse modalità già dette per i sottufficiali; ma in aggiunta a questi due castighi vi erano:

- 1 - la prigione semplice (143);
- 2 - la prigione di rigore (144).

Così come negli altri regolamenti, anche questo del 1859 riservava ai soldati le punizioni più dure e disumane; esse infatti erano:

- 1 - chiamata con armi e bagaglio (145);
- 2 - turni di fatica straordinari (146);
- 3 - esercizi di punizione (147);
- 4 - consegna in quartiere (148);
- 5 - prigione semplice (149);
- 6 - prigione di rigore (150);
- 7 - ferri corti (151);
- 8 - ferri incrocicchiati (152);
- 9 - retrocessione (153).

Le modalità di esecuzione delle punizioni di prigione semplice e di rigore erano identiche a quelle indicate per le stesse punizioni previste per i caporali.

Per i sottufficiali, caporali (gli uni e gli altri previa retrocessione e dopo che si erano mostrati insensibili a tale punizione) e i soldati era prevista anche la punizione del passaggio in un corpo di disciplina.

Decideva il ministro della guerra su proposta del comandante di corpo sentito il parere di una commissione di disciplina. Il trasferimento avveniva per mezzo dei carabinieri.